

Allegato A

AVVISO PUBBLICO CONTENENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 1114/2022.

Richiamate:

- la L.R. n. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10" ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, e l'art. 7, comma 3;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 80 del 10 maggio 2022 avente per oggetto "Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024, aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ai sensi della L.R. n. 26/2001. (Delibera della Giunta regionale n. 459 del 28 marzo 2022)" e in particolare il paragrafo 4.3) "Benefici alle famiglie" dell'Allegato alla stessa
- la DGR n.1114 del 04.07.2022 ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023 (l.r. n. 26/2001, d.lgs. n. 63/2017, legge n. 448/1998).", con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e le nuove modalità di concessione dei contributi per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1295 del 02.09.2022


SI RENDE NOTO CHE

ART.1 - OGGETTO

1. Il Comune di Riccione emana il seguente avviso per la concessione dei contributi per i libri di testo di Scuola Secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2022/2023.
2. I Contributi per i libri di testo sono benefici finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell'acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
3. Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente o dal Comune/Unione di Comuni nel quale è presente la scuola in cui è iscritto lo studente (si veda successivo art. 3).

ART.2 - DESTINATARI DEI BENEFICI

1. Sono destinatari del beneficio del contributo per i libri di testo gli studenti e le studentesse iscritti ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1998.



2. Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992.

3. Nello specifico, i contributi per i libri di testo sono destinati a studenti iscritti:

– alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale) e residenti sul territorio regionale;

– a scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della frequenza" della scuola (come indicato al successivo art. 3);

e in possesso del requisito di cui al successivo art. 4. riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza.

4. Sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti e le studentesse che adempiono all'obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai sensi dell'art. 1, c. 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 – attraverso la modalità di istruzione parentale di cui all'art. 23 del D.lgs. 61/2017.

5. Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

ART.3 - COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

1. Per la concessione dei benefici del diritto allo studio scolastico, si applicano i seguenti criteri alternativi:



– criterio della "residenza": il beneficio viene concesso agli studenti residenti nel territorio del Comune/Unione di Comuni;

– criterio della "frequenza" della scuola: il beneficio viene concesso agli studenti che frequentano scuole presenti nel territorio del Comune/dell'Unione di Comuni.

2. Al fine di evitare il doppio finanziamento del beneficio, nel caso in cui le Regioni di residenza degli studenti concedano il beneficio applicando il criterio "della residenza" con il vincolo del "pendolarismo" (obbligo di rientrare presso la propria residenza se frequentante scuole di altra regione) lo stesso beneficio non potrà essere riconosciuto a valere sulle risorse della Regione Emilia-Romagna.

3. Nella successiva tabella si riportano le possibili casistiche:

	Studenti residenti in Emilia-Romagna	Studenti NON residenti in Emilia-Romagna
Studenti frequentanti scuole dell'Emilia Romagna	Presentano istanza al Comune di residenza	Presentano istanza al Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata solo se risultano esclusi dalla Regione di residenza, ossia nei casi in cui la Regione di residenza applica il



		"criterio della frequenza" o il criterio della "residenza" con la condizione di pendolarismo.
Studenti NON frequentanti scuole dell'Emilia Romagna	Possono presentare istanza al Comune di residenza OPPURE Possono presentare istanza a Regione/ Comune in cui si trova la scuola frequentata se tale Regione applica il "criterio della frequenza". I due benefici infatti non sono cumulabili.	Non possono presentare istanza in Emilia-Romagna

ART 4. - REQUISITO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI ACCESSO

1. Per avere diritto ai benefici di cui all'art.1 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

- **Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;**

- **Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.**



2. L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13).

3. Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26) e D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

4. Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7).

5. L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente calcolato in seguito a significative variazioni reddituali e /o patrimoniali del nucleo familiare, (art.9 D.P.C.M 159/13 e art 28 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e art. 7 del Decreto legge 101/2019).

6. Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell'ISEE. L'applicativo informatico predisposto dall'Azienda regionale per il diritto agli studi (di seguito ER.GO) consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente



dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto, l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS.

7. Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di beneficio indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente), solo nei giorni 25 e 26 ottobre 2022 fino alle ore 18.00, come specificato nel successivo paragrafo 6.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

1. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, o da chi rappresenta legalmente il minore, o direttamente dallo studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA reso disponibile all'indirizzo internet <https://scuola.er-go.it>.

2. Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata anche dal genitore/tutore purché delegato dallo studente stesso. La delega firmata dallo studente maggiorenne dovrà essere inviata con e-mail a pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it ovvero con PEC a comune.riccione@legalmail.it.

3. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, con richiamo esplicito al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00 e ss.mm).

4. L'accesso all'applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).


5. Per presentare la domanda on-line l'utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

6. Attraverso l'applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente a Scuole, Enti di formazione professionale, Comuni/Unioni di Comuni competenti per i relativi provvedimenti istruttori.

7. A supporto della compilazione viene resa disponibile on line la guida per l'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente, pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>.

ART.6 - TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande potranno essere presentate dal 5 Settembre 2022 ed entro le ore 18.00 del 26 Ottobre 2022 esclusivamente on-line da parte dell'utenza. Solo nei giorni 25 e 26 Ottobre 2022 (fino



alle ore 18.00) vi è la possibilità di presentazione delle domande utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica. Non saranno ammesse domande presentate oltre il termine indicato.

ART.7- DETERMINAZIONE IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

1. A seguito della validazione dei dati effettuata da Comuni/Unione di Comuni, la Giunta regionale, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili, definirà gli importi del beneficio, nel rispetto dei principi di seguito riportati:

- soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella Fascia ISEE 1;
- valutare l'opportunità, fermo restando quanto al precedente alinea, di ampliare la platea dei destinatari introducendo una seconda fascia di potenziali beneficiari.

2. L'importo del beneficio, inoltre, non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

3. Successivamente agli atti regionali di determinazione degli importi unitari dei benefici le risorse riferite ai contributi dei libri di testo saranno trasferite rispettivamente ai Comuni/Unioni di Comuni, ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie.

ART. 8. - ISTRUTTORIA


1. L'elenco degli ammessi al contributo e degli esclusi verrà pubblicato sul sito del Comune di Riccione, con l'indicazione del numero di protocollo di presentazione della domanda, nella sezione Bandi vari del Comune di Riccione al link <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare/bandivari>.

2. Ogni variazione di residenza dovrà essere segnalata tempestivamente, per consentire l'invio delle comunicazioni, all'Ufficio Gestione Amministrativa finanziaria del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – socialità di Quartiere del Comune di Riccione, con e-mail a pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it ovvero con PEC a comune.riccione@legalmail.it.

3. La domanda può essere integrata/regolarizzata ad iniziativa del soggetto partecipante entro e non oltre i termini di scadenza dell'avviso qualora il richiedente si avveda autonomamente di una qualche omissione. La comunicazione con le integrazioni/regolarizzazioni dovrà pervenire al Comune di Riccione alla e-mail ovvero alla PEC indicate al punto precedente.

4. il mancato invio di tutte le dichiarazioni costituenti l'istanza, ovvero obbligatoriamente richieste a corredo della medesima, costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

5. In caso di carenze di carattere puramente formale, il Comune di Riccione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni sulla documentazione presentata. Qualora, invece, per lo svolgimento dell'istruttoria fosse necessario acquisire dati, informazioni o documentazione per la prosecuzione del procedimento, al richiedente verrà inviata, dal Comune procedente, una richiesta motivata di integrazione, all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente in fase di domanda online o, in



mancanza di questo, tramite raccomandata A/R. Entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte del Comune il richiedente dovrà integrare la documentazione carente o incompleta nelle modalità indicate in sede di richiesta. Decorso tale termine, il procedimento sarà definito sulla base della documentazione in possesso. In caso di carenza sostanziale, verrà decretata l'inammissibilità della domanda.

6. Si precisa che la domanda che, in fase istruttoria, presenti elementi essenziali che costituiscono motivi di non ammissibilità, non sarà in alcun modo regolarizzabile.

7. Il Comune di Riccione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda.

ART.9. - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

1. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Riccione effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese in autocertificazione sia a campione sia nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo, con ogni mezzo a disposizione (Accesso all'anagrafe, ai sistemi informativi dell'I.N.P.S., del Ministero dell'Economia, coinvolgimento della Guardia di Finanza, ecc.). A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta.

2. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

3. I controlli interesseranno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

ART.10 - INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

1. Il presente bando è consultabile nella sezione Bandi vari del Comune di Riccione al link <https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare/bandivari> .

2. Per informazioni di carattere generale: è disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it .


Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it .

3. Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Ufficio Gestione Amministrativa finanziaria del Settore Servizi alla persona e alla Famiglia – socialità di Quartiere del Comune di Riccione, Viale Flaminia, 41:

tel. 0541 428880 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

e-mail pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it



4. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Riccione;
- il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giulia Gambuti, Istruttore direttivo amministrativo contabile del Comune di Riccione;
- l'ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Gestione amministrativa finanziaria del Comune di Riccione;
- L'obbligo della comunicazione agli interessati circa l'avvio del procedimento si intende assolto con la pubblicazione del presente bando (art. 8, L. n. 241/90 e s.m.i.).

ART.11 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

1. Attraverso l'applicativo (ER.GO) i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente a Scuole, Enti di formazione professionale, Unioni di Comuni competenti per i relativi provvedimenti istruttori. I dati personali rilasciati saranno trattati dal Comune di Riccione esclusivamente per le finalità del presente bando.

2. L'inoltro della domanda di partecipazione alla procedura equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali.

3. Con riferimento agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

a) Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla fase del procedimento di propria competenza:

Comune di Riccione

con sede legale in Viale Vittorio Emanuele II n.2, 47838 Riccione (RN)

PEC comune.riccione@legalmail.it



b) L'Ente Comune di Riccione ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA.

[mail: dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

[P.E.C.: segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it)

tel. 051 6338814

c) Finalità e base giuridica del trattamento relativamente alla fase del procedimento di propria competenza: il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Riccione per le finalità di cui all'art. 6, comma 1 lett. e): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati al capo III del medesimo Regolamento.



- d) Il conferimento è obbligatorio, per poter accedere ai benefici richiesti.
- e) Soggetti autorizzati al trattamento per quanto di propria competenza: i dati personali degli interessati sono trattati dal personale interno del Comune di Riccione, Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere. Potranno inoltre venire a conoscenza dei suoi dati personali, fornitori di servizi informatici, che in qualità di responsabili del trattamento, forniscono al Comune di Riccione servizi strumentali allo svolgimento delle sue attività. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
- f) Destinatari dei dati personali: i dati saranno comunicati agli enti pubblici e/o privati che intervengono nel procedimento (Regione, altre PP.AA) e/o altri soggetti pubblici o privati che potrebbero essere coinvolti nell'erogazione dei contributi, ovvero nella verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e/o nella fase di rendicontazione. I dati personali potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
- g) Trasferimento dei dati personali: i dati personali saranno trattati esclusivamente all'interno dello Spazio Economico Europeo.
- h) Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- i) Diritti: gli interessati hanno diritto:
- Di accesso ai dati personali;
 - Di ottenere la rettifica degli stessi;
 - Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
 - altri diritti contemplati dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 – RICORSI

1. Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non contemplato dal presente avviso, si fa riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1114 del 04/07/2022 e ad ogni altra disposizione normativa applicabile al presente procedimento amministrativo.

Il Dirigente Settore
Servizi alla Persona e
alla Famiglia - Socialità di Quartiere
Dott.ssa Stefania Pierigé